

Iscrizione N: CZ01322
Il Presidente
della Sezione regionale della Calabria
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Prot. n. **2882/2008 del 18/06/2008** presentata dall'impresa **GE.CO. - S.R.L.**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Calabria in data **14/07/2008**;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa **GE.CO. - S.R.L.** con sede in VIBO VALENTIA (VV), LOCALITA' AEROPORTO L. RAZZA iscritta al registro delle imprese con il numero **01678590793**;

GENTILE ANTONIO

codice fiscale: GNTNTN61B22E3210

carica: presidente del consiglio di amministrazione

GENTILE FORTUNATO

codice fiscale: GNTFTN56S01E3210

carica: vice presidente del consiglio di amministrazione

Attività svolta/e

MOVIMENTO TERRA; COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI E MONUMENTALI, COMPLETI DI OPERE CONNESSE ED ACCESSORIE, LA COSTRUZIONE DI OPERE MURARIE RELATIVE AI COMPLESSI PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA; LA REALIZZAZIONE DI COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI, RILEVATI AEREOPORTUALI E FERROVIARI; DAL 10.01.1995 AGGIUNGE: IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI, IMPIANTI RADIODIAGNOSTICI ED ELETTRONICI IN GENERE, IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI NATURA E SPECIE. DAL 27.11.2003 AGGIUNGE: INSTALLAZIONE MANUTENZIONE TRASFORMAZIONE AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI, IMPIANTI A GAS, IMPIANTI DI ASCENSORI E DI PROTEZIONE ANTINCENDIO.

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal **14/07/2008**.

GE.CO. - S.R.L.

Numero Iscrizione **CZ01322**

Prot. n.3374/2008 del 17/07/2008

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio



Handwritten signatures



Albo Nazionale
delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA

effettuano istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CATANZARO
Via Menniti Ippolito, 16
Dlgs 152/06



ALBA CALABRIA

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti	
08.01.12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08.01.14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08.02.01	polveri di scarto di rivestimenti
08.04.10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
15.01.01	imballaggi in carta e cartone
15.01.02	imballaggi in plastica
15.01.03	imballaggi in legno
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.05	imballaggi in materiali compositi
15.01.06	imballaggi in materiali misti
15.01.07	imballaggi in vetro
15.01.09	imballaggi in materia tessile
17.01.01	cemento
17.01.02	mattoni
17.01.03	mattonelle e ceramiche
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17.02.01	legno
17.02.02	vetro
17.02.03	plastica
17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17.04.01	rame, bronzo, ottone
17.04.02	alluminio
17.04.03	piombo
17.04.04	zinco
17.04.05	ferro e acciaio
17.04.06	stagno
17.04.07	metalli misti
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17.05.06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17.06.04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti	
08.01.11	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.01.21	residui di vernici o di sverniciatori
08.04.17	olio di resina
12.01.16	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
15.01.10	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
17.01.06	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17.02.04	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17.03.01	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17.03.03	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17.04.09	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17.04.10	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

GE.CO. - S.R.L.

Numero Iscrizione CZ01322

Prot. n.3374/2008 del 17/07/2008

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio



Handwritten signatures

**Albo Nazioni
delle Imprese che
la ... ne del
SEZIONE REGIONAL**



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CATANZARO
Via Menniti Ippolito, 16
Dlgs 152/06



17.05.03	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17.05.05	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17.05.07	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17.08.01	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17.09.01	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17.09.02	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

Veicoli utilizzabili:

AP494ZG
BH273BC
BL404LII
CZ438541
CZ511421

Art. 2
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina

GE.CO. - S.R.L.

Numero Iscrizione **CZ01322**

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio

Prot. n.3374/2008 del 17/07/2008



lu *mq*



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CATANZARO
Via Menniti Ippolito, 16
Dlgs 152/06



sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
- Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
 11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
 12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
 13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, o, in alternativa entro 60 gg. al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

CATANZARO, 17/07/2008

Il Segretario
(Aldo Semeraro)

Il Presidente
(Avv. Giuseppe D'Ippolito)





**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI
CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DI COPIA
(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)**

Il sottoscritto **Antonio Gentile**, nato a **Ionadi (VV)** il **22.02.1961**, in qualità di
presidente del **CdA della GE. CO S.r.l.** con sede in **Vibo Valentia Zona
Industriale Aeroporto "L. Razza"** codice fiscale e partita IVA **01678590793**,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall'Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

di essere a conoscenza del fatto che l'allegata copia di **AUT. ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI**
composta da **4** pagine è conforme all'originale depositato c/o i Ns. Uffici

Vibo Valentia, li 05.08.08

Allegato documenti d'identità

Il Presidente del CdA
Gentile Anton.

S.r.l.
Valentia



Cognome	GENTILE
Nome	ANTONIO
nato il	22 FEBBRAIO 1961
(atto n. 10 p. I S. A)	
a	IONADI VV
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	IONADI
Via	A. DE GASPERI, 32
Stato civile	CONIUGATO
Professione	IMPRENDITORE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	m 1,80
Capelli	CASTANI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	////////////////

	
Firma del titolare	<i>Antonio Gentile</i>
IONADI	IL 1 MARZO 2004
IL SINDACO	<i>[Signature]</i>
Impronta del dito indice sinistro	

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003